

**Il Presidente della Provincia Saitta, conclude due mandati senza adottare il *piano globale* di risanamento degli impianti radiotelevisivi, che operano dal Colle della Maddalena a Superga.
L'Apert e i Consorzi C.E.P. e CIR-TV, firmatari di un Accordo con Saitta, costretti a ricorrere al TAR**

Dal 1994, i Consorzi hanno presentato progetti esecutivi di risanamento del Colle della Maddalena. La Pubblica Amministrazione ha bloccato per 20 anni le Emittenti e la loro attività, cercando anche di sanzionarle. La Giunta Saitta non adotta il piano definitivo di risanamento, esclude Superga, si limita a prendere atto di un "progetto preliminare" il cui contenuto, oltre ad essere carente dei pareri tecnici di Arpa, Ispettorato del Ministero e di tutti gli atti di assenso, crea ulteriori problemi alle Imprese radiotelevisive, ai residenti nelle aree degli impianti, al paesaggio, all'ambiente e al turismo per quanto riguarda l'esclusione di Superga.

**Ricorso, pubblicazione autorizzata da Avv. *Marzia Amiconi e Mario Monaco* (Roma).
Domiciliazione Avv. Elena Taricco
(TO).**

□

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL PIEMONTE

Sede di Torino

RICORRONO

* * * *

APERT - Associazione per Emittenti Radiotelevisive (c.f. 97732490012), in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Vittorio De Giorgio, con sede legale in Torino (TO), Via Andrea Massena n. 60, **C.E.P. –**

Consorzio Emittenti Piemonte

(c.f. 06667320011), in per-sona del legale rappresentante, Daniela Cubito, con sede legale in Torino (TO), Via Ogliaro n. 8, e

C.I.R. TV - Consorzio Informazione Radiotelevisiva

(c.f. 05891750019), in persona del legale rappresentante, Giovanni Pinna, con sede legale in Torino, Via Andrea Massena n. 60, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Marzia Amiconi (c.f. MCN MRZ 65E62 H501P) e Mario Monaco (c.f. MNC MRA 68E13 H501M), entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati in Torino, Via Moretta n. 15, presso lo studio dell'avv. Elena Taricco (c.f. TRCLNE60E61L219J), in virtù di procure rilasciate a margine del presente atto,

CONTRO

Provincia di Torino, in persona del presidente della Giunta provinciale pro tempore,

E NEI CONFRONTI

Regione Piemonte, in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore,

per l'annullamento

della **Deliberazione della Giunta provinciale di Torino del 4.2.14, n. 54, n. prot. 1745 del 2014, pubblicata sull'Albo pretorio online della Provincia di Torino dal 21.2.14 al 8.3.14**, con la quale la Giunta provinciale ha deliberato:

- *“di prendere atto del “Progetto preliminare – piano di risanamento del sito colle della maddalena” consegnato dall'ing. Cocchi in data 23 dicembre 2013 (ns. prot. n. 218842 del 31 dicembre 2013), depositato agli Atti dell'Amministrazione;*

- *di dare atto che nella nuova situazione determinata dall'evoluzione delineata in premessa la Provincia non può spingere l'attuazione del protocollo del 2009 oltre la redazione del progetto preliminare e nell'assistenza ai consorzi nei rapporti con le amministrazioni sui cui territori vanno ad insistere gli impianti e nei rapporti con il Comune di Torino (che è proprietario dell'aria su cui insistono i tralicci da ristrutturare) per la definizione dei rapporti patrimoniali;*

- *di revocare, pertanto, e per la parti incompatibili la DGP n. 659-2004 del 9 giugno 2009 avente ad oggetto: “Accordo ex art. 11, Legge 7 agosto 1990 n. 241, fra la Provincia di Torino ed i consorzi operanti sul sito Colle della Maddalena avente ad oggetto gli indirizzi preliminari per il piano di risanamento radioelettrico”;*

- *di demandare ai dirigenti competenti il compito di supportare - laddove possibile - i soggetti*

coinvolti nella effettiva realizzazione del Piano” (doc. 1-2),

nonché

di ogni altro atto antecedente, conseguente, connesso anche se non conosciuto dai ricorrenti.

* * * *

Il predetto provvedimento è ingiusto ed illegittimo e, in quanto tale, deve essere annullato per i seguenti motivi in fatto e in diritto.

FATTO

Prima di entrare nel merito delle censure avanzate da APERT - Associazione per Emittenti Radiotelevisive (di seguito, più semplicemente, “APERT”), C.E.P. – Consorzio Emittenti Piemonte (di seguito, “CEP”) e C.I.R. TV - Consorzio Informazione Radiotelevisiva (di seguito, “CIR TV”) e per meglio illustrare le ragioni della presente impugnativa, è necessario ripercorrere le vicende che hanno condotto l’Amministrazione, del tutto inspiegabilmente, a emettere il provvedimento contestato.

E' necessario premettere che APERT è un'associazione nata in Piemonte nel 1978 che assiste e rappresenta non solo le emittenti radiotelevisive locali piemontesi, ma anche, attraverso i consorzi, le emittenti radiofoniche nazionali.

I consorzi CEP e CIR TV, assistiti dall'APERT, in riferimento al sito di Colle della Maddalena ed agli impianti radiodiffusivi ivi allocati, a nome e per conto delle emittenti radio consorziate ed al fine di assicurare che il campo elettromagnetico totale fosse contenuto sotto il limite dei 20 V/m (DM 381/98, conversione legge 36/2001 e DPCM 8 luglio 2003) e ai valori dei 6 V/m, nell'anno 1994 presentavano al Comune di Pecetto Torinese un progetto per la costruzione di due tralicci metallici sui quali posizionare le antenne trasmittenti (pratica edilizia n. 71/94).

Nel 1999 il Comune di Pecetto Torinese trasmetteva i progetti del CIR TV e del CEP al Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte per il previsto parere ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77.

Il Direttore Regionale dei Beni Ambientali, con propria determinazione, formulava parere favorevole alla costruzione dei tralicci, ognuno alto 100 metri, con relative antenne e realizzazione dei locali interrati accessori.

Nell'anno 2001 entrava in vigore la legge 26 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e la Regione Piemonte, nell'ambito dei poteri alla stessa conferiti dalla L. n. 36/01, ricevendo dalle ricorrenti – per il tramite del Comune di Pecetto – il progetto di risanamento presentato dalle ricorrenti al Comune nel 1994 (pratica edilizia n. 71/94), convocava per il 9.8.01 la Conferenza di servizi per adottare i piani di risanamento di cui alla richiamata disposizione di legge.

Nel mese di aprile 2001 il Presidente della Giunta Regionale della Regione Piemonte emetteva un'ordinanza a carico degli impianti eserciti da numerose emittenti operanti nel sito Colle della Maddalena, imponendo "Ai titolari degli impianti di telecomunicazioni di cui all'allegato elenco, di ridurre, entro 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, il campo elettrico secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento Subprovinciale di Ivrea con relazione n. 827/NIR del 4.2.2000, trasmessa alla Regione Piemonte con la nota n. 2065 del 23.2.00, per ottenere la riduzione del livello globale di campo elettrico al di sotto dei limiti previsti dall'art. 3 del D.M. 381/1998 (20 V/m)".

A seguito della notifica del detto provvedimento, i trasmettitori degli impianti in esercizio venivano fortemente depotenziati dai rispettivi titolari, i quali, tuttavia, nel contestare all'Amministrazione regionale l'illegittimità del provvedimento adottato, evidenziavano la circostanza che la riduzione di potenza delle rispettive risorse radioelettriche era stata attuata in via cautelativa e provvisoria, in attesa che gli organi competenti si pronunciasse in merito ai progetti alternativi predisposti per il risanamento del sito.

In data 28.8.03, il responsabile del procedimento comunicava ai Consorzi ricorrenti che la

Conferenza di servizi aveva ritenuto che *“nessuna delle proposte di piano di risanamento, prodotte dai gestori, consente di disporre di un quadro globale di tutte le emittenti presenti sul*

Colle della Maddalena”,[□]

informando nel contempo gli stessi Consorzi che

“la Regione provvederà alla redazione di un piano globale di risanamento

[□]

e portare a termine la definizione di tale piano”;

Nell'anno 2004 veniva approvata in Piemonte la legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (*“Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*),

con la quale è stata demandata alle Province l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 9, comma 1, L. n. 36/01, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione.

Pertanto, avendo la detta legge regionale devoluto alle Province l'adozione dei piani di risanamento, la Provincia di Torino acquisiva gli atti, i documenti ed i progetti già esaminati dalla Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Piemonte, individuando la soluzione globale e complessiva ai problemi di inquinamento elettromagnetico del sito Colle della Maddalena nell'allocatione in un'unica struttura degli impianti delle emittenti che, sino a quel momento, erano dislocati in modo confuso e disorganico su altri tralicci del medesimo sito.

La proposta preliminare di tale progetto di piano di risanamento riceveva il parere favorevole delle altre amministrazioni interessate nel corso delle Conferenze di Servizi dell'8.2.06 e 1.3.06 indette dalla Provincia di Torino.

Quest'ultima, ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, promuoveva la conclusione di apposito Accordo di programma con i Comuni di Torino, di Moncalieri e di Pecetto Torinese, avente ad oggetto la disciplina delle fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera da parte della Provincia stessa.

Il 21.5.09, su proposta della Provincia di Torino, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, veniva sottoscritto tra quest'ultima ed i Consorzi ricorrenti un Accordo (approvato con DGP n. 659-20047 del 9.6.09) avente per oggetto gli indirizzi preliminari per il Piano di risanamento radioelettrico complessivo del sito Colle della Maddalena.

In pari data veniva sottoscritto dalla stessa Provincia e dall'APERT un Protocollo aggiuntivo al predetto Accordo finalizzato a impegnare la Provincia a tenere al corrente ed a coinvolgere direttamente APERT in tutte le iniziative assunte per l'attuazione dei contenuti dell'Accordo.

La Provincia di Torino realizzava e sottoponeva all'approvazione della Conferenza di Servizi dell'8.11.10 un Piano di fattibilità per il risanamento del Sito, che otteneva il solo parere contrario, non vincolante, del Sindaco di Moncalieri.

La Provincia di Torino, però, anziché procedere con il compimento degli atti successivi per

l'adozione del Piano di risanamento, decideva inopinatamente di valutare altre soluzioni che prevedevano, come indicato dalla prima Conferenza di Servizi regionale nel 2003, la ristrutturazione di tre tralicci operativi dal Colle della Maddalena molti anni prima dell'entrata in vigore della citata legge quadro n. 36/2001, non idonei, però, ad assicurare il valore di campo elettromagnetico dei 6 V/m.

Nel 2010 le locali Amministrazioni comunali notificavano a numerose emittenti radiotelevisive operanti nel sito Colle della Maddalena ordinanze di riduzione a conformità che venivano puntualmente impugnate innanzi al TAR Piemonte – sede di Torino (ex plurimis, ricorsi RG. n. 83/11 e 84/11).

Al termine di lunghi e complessi procedimenti che comportavano l'audizione innanzi al TAR degli enti coinvolti, i proposti ricorsi venivano accolti.

Posto che tra la prima Conferenza di Servizi, indetta dalla Regione Piemonte il 9.8.01, e la Conferenza indetta dalla Provincia di Torino in data 8.11.10, i due Enti avevano fatto trascorrere oltre nove anni senza risanare il sito, l'APERT sollecitava, invano, l'Amministrazione resistente ad assumere i provvedimenti necessari all'adozione del Piano di risanamento per consentire l'avvio dei lavori per il complessivo risanamento del Colle della Maddalena.

Detto ritardo, infatti, oltre a contravvenire i termini fissati dall'art. 9, comma 1, legge

36/2001, aveva impedito alle emittenti di ricondurre i valori di campo elettromagnetico entro i limiti di legge, con la conseguenza che gli editori erano stati costretti a ridurre pesantemente la potenza degli impianti addirittura del 51% in seguito alle varie diffide e ordinanze di riduzione a conformità, emesse dai competenti Comuni.

Tale riduzione comportava per le emittenti interessate la perdita della qualità del servizio, con evidenti danni economici (mancati introiti pubblicitari, etc.) e di immagine.

Pertanto, i Consorzi ricorrenti, in data 13.4.12, erano costretti a diffidare formalmente la Provincia di Torino ad ottemperare nel termine di 60 (sessanta) giorni a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, legge 36/2001 e dalla legge regionale n. 19/2004, adottando quindi il Piano di adeguamento degli impianti di radiodiffusione operanti dal sito "Colle della Maddalena", riconducendo i valori di campo elettromagnetico del sito a quanto previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2004.

La Provincia, inoltre, veniva diffidata, in base a quanto previsto nell'Accordo sottoscritto il 21.5.09 tra la Provincia e i Consorzi di emittenti, a sottoporre alla valutazione e approvazione della Conferenza di Servizi il Piano definitivo di risanamento e tutti gli atti necessari al rilascio delle autorizzazioni, da parte dei Comuni e di altri Enti e Organi facenti parte della Conferenza, per consentire l'effettiva realizzazione delle opere previste dal Piano di risanamento della Provincia.

In data 18.4.12, nell'ambito della Conferenza di servizi, i Comuni si dichiaravano favorevoli al nuovo piano di risanamento (*rectius*: "Progetto preliminare di piano di risanamento") avente ad oggetto la ristrutturazione di tre tralicci esistenti, ritenuti autorizzati, senza tuttavia prevedere la complessiva e definitiva ristrutturazione del sito, circostanza che veniva nell'occasione debitamente evidenziata dal Presidente dell'APERT.

Il 31.5.12, il responsabile del procedimento, nella qualità di dirigente del servizio, assumeva una delibera conclusiva della Conferenza di servizi, per l'acquisizione degli atti di assenso e per l'adozione del piano di risanamento.

La Giunta Provinciale di Torino, nonostante la non definitività e non globalità del Progetto preliminare di piano di risanamento di cui alla Conferenza di servizi del 18.4.12, emetteva la generica e confusa delibera n. 54 oggi impugnata.

Con tale provvedimento la Provincia di Torino, all'esito di un lungo procedimento durato oltre un decennio (trascurando la prima fase svolta dalla Regione Piemonte...), ha inopinatamente, quanto illegittimamente, ritenuto di aver correttamente assolto agli obblighi di cui al combinato disposto dell'art. 6, 1° co., lettera a), della L.R. n. 19/05, e dell'art. 9, 1° co., della L. n. 36/01, senza però tenere in alcun conto la mancata adozione del piano di risanamento definitivo del sito e la mancata inclusione nel Progetto preliminare di risanamento di tutte le emittenti operanti dal sito da numerosi anni, con ciò inficiando radicalmente la delibera impugnata.

* * * *

DIRITTO

Indeterminatezza e genericità della delibera.

Eccesso di potere per violazione di legge in riferimento all'art. 3, L. 241/90 (difetto di motivazione).

Ricordato che il 21.5.09, su proposta della Provincia di Torino, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, veniva sottoscritto tra quest'ultima ed i Consorzi ricorrenti un Accordo avente per oggetto gli indirizzi preliminari per il Piano di risanamento radioelettrico, si deve evidenziare come **la delibera impugnata non consenta di individuare quali siano le "parti incompatibili" revocate con tale atto dalla Provincia di Torino.**

Quest'ultima, infatti, si è limitata esclusivamente a disporre cripticamente tale revoca *"per le parti incompatibili la DGP n. 659-2004 del 9 giugno 2009 avente ad oggetto: "Accordo ex art. 11, Legge 7 agosto 1990 n. 241, fra la Provincia di Torino ed i consorzi operanti sul sito Colle della Maddalena avente ad oggetto gli indirizzi preliminari per il piano di risanamento radioelettrico"*.

Tale genericità non può in alcun modo essere integrata neanche dal contenuto stesso della delibera, dalla quale traspare, invece, in modo assai evidente, soltanto la volontà della Provincia di defilarsi dall'annosa vicenda del Piano di risanamento, fornendo una motivazione tanto generica, quanto superficiale.

La dedotta indeterminatezza dell'atto impugnato, alla luce dell'articolato Accordo del 21.5.09, non consente di individuare quali siano le parti effettivamente revocate dalla Provincia di Torino, impedendo ai ricorrenti di valutare quale sia, allo stato, il contenuto pattizio ancora oggi riconosciuto efficace da parte resistente.

Inoltre, l'omessa specificazione delle "parti incompatibili" non permette, peraltro, alcun controllo giurisdizionale volto a verificare la non arbitrarietà dell'esercizio del potere discrezionale della P.A. e, dunque, la congruenza dello stesso alla funzione tipica del potere stesso (Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 16.3.09, n. 285).

Sotto altro profilo, la dedotta carenza della delibera impedisce di stabilire se la disposta revoca possa in qualche modo essere effettivamente riconducibile ai presupposti di fatto e di diritto dedotti dalla Provincia.

Pertanto, la delibera de *qua* risulta gravemente inficiata e, quindi, deve essere annullata.

* * * *

Benché la predetta censura risulti del tutto assorbente, non si può non evidenziare, altresì, la violazione di legge in relazione all'art. 3 della L. 241/90, per **difetto di motivazione** dell'atto impugnato.

Infatti, si deve osservare che la Giunta provinciale ha motivato la delibera con argomentazioni generiche e confuse che, in quanto tali, sono completamente inidonee a rispettare il dettato della sopra richiamata disposizione di legge.

Dalle argomentazioni fornite dalla Provincia, sembrerebbe emergere che la stessa abbia emesso la delibera in seguito alla mera opposizione del Comune di Moncalieri che si sarebbe rifiutato di consentire l'allocazione dei previsti due nuovi tralicci nel proprio territorio.

In tal modo, però, l'Amministrazione, non riuscendo a legittimare le proprie argomentazioni, non solo ha eluso il proprio obbligo di adottare un Piano di risanamento finalizzato alla definitiva tutela della salute della popolazione del sito Colle della Maddalena, ma non ha neanche incluso nel risanamento tutte *“le diverse decine di emittenti radiotelevisive localizzate sul sito”*.

La riferita opposizione da parte del Comune non può infatti costituire *“legittima causa di esenzione dall'adempimento degli obblighi assunti”*

dalla

Provincia, né tanto meno può legittimare lo stravolgimento dell'Accordo siglato con i Consorzi di emittenti il 21.5.09.

La Provincia invero non avrebbe potuto sottrarsi all'obbligo di adottare un piano di risanamento definitivo, con ciò ignorando l'indirizzo fornito dalla Regione e le vigenti disposizioni di legge in materia (come più innanzi sarà approfondito).

Conseguentemente, anche sotto il profilo appena delineato l'atto impugnato deve essere annullato.

* * * *

Eccesso di potere per violazione di legge in riferimento all'art. 6, 1° co., lettera a), della L.R. 19/05, e dell'art. 9, 1° co., della L. n. 36/01.

Eccesso di potere per sviamento.

Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Per una migliore comprensione delle censure mosse, si deve premettere che la legge 26 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), all'art. 9, c. 1, ha disposto l'adozione da parte delle regioni, *“su proposta dei soggetti gestori e*

sentiti i comuni interessati”, di “un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge”.

Detta disposizione prevede altresì che *“Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento é adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei”.*

Nel 2003 veniva approvato il D.P.C.M. dell' 8 luglio 2003, in materia di *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”.*

Successivamente veniva approvata in Piemonte la legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (*“Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*), con la quale è stata demandata alle Province l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 9, comma 1, L. n. 36/01, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione.

Nel corso della Conferenza di servizi indetta dalla Regione Piemonte, il responsabile del procedimento, in data 28.8.03, comunicava ai Consorzi odierni ricorrenti che la Conferenza di servizi aveva ritenuto che *“nessuna delle proposte di piano di risanamento, prodotte dai gestori, consente di disporre di un quadro globale di tutte le emittenti presenti sul Colle della Maddalena”*, informando nel contempo gli stessi Consorzi che **“la Regione provvederà alla redazione di un piano globale di risanamento e a portare a termine la definizione di tale piano”**.

Con il trasferimento della relativa competenza alle province, operata dalla L.R. n. 19/04, la Provincia di Torino acquisiva gli atti, i documenti ed i progetti già esaminati dalla Conferenza di servizi indetta dalla Regione Piemonte, al fine di adottare il Piano di risanamento del sito Colle della Maddalena *“sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione”*, così come previsto dall'art. 6, 1° co., lett. a), L.R. 19/04.

Orbene, come già esposto nel presente atto, l'indirizzo espresso dalla Regione Piemonte, visto il preminente interesse alla salute pubblica della cittadinanza e senza trascurare i diritti delle emittenti radiofoniche costituzionalmente riconosciuti e tutelati dagli articoli 21 e 41, **prevedeva la necessità di adottare un Piano di risanamento globale e definitivo che coinvolgesse tutte le emittenti allocate nel sito “Colle della Maddalena”** che, come risulta dagli atti ufficiali della Provincia, **comprende tre località: Superga, Eremo e Colle della Maddalena.**

Dell'indirizzo espresso dalla Regione la Provincia di Torino dava pieno atto nell'Accordo del 21.5.09 con i Consorzi di emittenti: *“CONSIDERATO che nel 2001 la Regione Piemonte ha*

avviato un'azione volta a raggiungere il risanamento del sito e che alcuni titolari di impianti hanno presentato proposte di risanamento ad una Commissione formata da Politecnico di Torino (consulente della Regione Piemonte), ARPA Piemonte, Ispettorato Territoriale per le Telecomunicazioni e CO.RE.COM, che però non le ha ritenute sufficienti **per una soluzione complessiva del superamento dei limiti**”;

La Provincia, sempre nell'ambito del detto Accordo, riconosceva espressamente la necessità di procedere all'adozione di un Piano di risanamento definitivo, in grado di consentire la complessiva bonifica del sito:

“RITENUTO che la necessità di risolvere la grave situazione d'inquinamento elettromagnetico sul Colle della Maddalena a tutela della comunità locale che da tempo *invoca un* **intervento risolutivo** *capace di coniugare il diritto di impresa economica con le preminenti esigenze di rispetto dell'ambiente e del diritto alla salute* che trovano riconoscimento e garanzie in Costituzione (artt. 9, 32 e 41, Cost.)”;

“RITENUTO che nel caso in esame la situazione esistente sul Colle della Maddalena *richieda una direzione unitaria per la predisposizione del piano di risanamento, la realizzazione dell'intervento e la gestione del conseguente trasferimento di tutti gli impianti attuali* ...”.

Tuttavia, l'indirizzo fornito dalla Regione Piemonte veniva completamente disatteso, posto che, non solo la Conferenza di servizi indetta dalla Provincia si limitava ad approvare in data 18.4.12 un "Progetto preliminare di Piano di risanamento" niente affatto complessivo, né definitivo e risolutivo della problematica ambientale
de qua

,
essendo escluse le frequenze radio degli impianti ubicati in località Superga, ma la Provincia di Torino lo adottava con determinazione n. 86-21422 del 31.5.12 e, infine, lo citava tra i presupposti per l'emanazione della delibera oggi impugnata.

Se è vero che, in base alla richiamata normativa a tutela della salute pubblica, la Provincia avrebbe dovuto adoperarsi per giungere ad una soluzione complessiva, tale da includere tutte le emittenti aventi impianti operanti nel sito in questione (circostanza, come è noto, non verificatasi), è decisamente pretestuosa e contra legem l'affermazione di parte resistente laddove afferma nella delibera impugnata che *"nel la nuova situazione determinata dall'evoluzione delineata in premessa* la Provincia non può spingere l'attuazione del protocollo del 2009 oltre la redazione del progetto preliminare e nell'assistenza ai consorzi nei rapporti con le amministrazioni ...".

A parere di parte ricorrente, la condotta della Provincia appare chiaramente un mero espediente per sottrarsi alle difficoltà ed alle responsabilità dei propri compiti istituzionali, lasciando le emittenti (ma anche i cittadini delle aree interessate!) in balia degli eventi, ivi compresi gli inevitabili procedimenti giurisdizionali in sede penale e amministrativa per inquinamento elettromagnetico.

D'altronde, **è la stessa Provincia ad ammettere che il Progetto di Piano di risanamento adottato è incompleto.**

Infatti, nel verbale n. 23 dell'adunanza del 25.6.12 della Giunta provinciale di Torino è ben chiaro come solo una parte degli impianti presenti nel sito saranno dislocati sui tre tralicci ristrutturandi previsti nel Progetto di cui sopra:

"... la progettazione radioelettrica e quella strutturale in relazione alla ristrutturazione di tre tralicci autorizzati su cui dislocare"

la maggior parte

" delle antenne attualmente posizionate sui tralicci localizzati nel sito in parola".

E' evidente, invece, che in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il Piano di risanamento deve necessariamente coinvolgere tutti gli impianti ubicati nel sito per garantire non solo l'interesse alla salute pubblica, ma anche per fornire a tutte le emittenti ivi operanti da tempo immemore la possibilità di operare serenamente (e cioè, a norma di legge e con la garanzia della qualità del servizio), senza il rischio di incorrere in provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi in proprio danno.

Infatti, è evidente come gli impianti non compresi nel Progetto preliminare di Piano di risanamento, rimanendo esclusi dal complesso ed articolato progetto di bonifica dei campi elettromagnetici, saranno particolarmente vulnerabili, posto che eventuali singoli accorgimenti, adottati isolatamente da parte di ciascun gestore, non solo non potranno essere idonei per la definitiva bonifica del sito nel suo complesso, ma diverrebbero addirittura pregiudizievoli della

qualità del segnale delle rispettive risorse, potendo peraltro originare alterazioni del delicato equilibrio radioelettrico della zona, dando luogo a più che probabili conflitti interferenziali.

E' quindi del tutto impensabile ed illegittimo che la Provincia di Torino pretenda di aver correttamente assolto al proprio operato senza aver trovato una definitiva soluzione per tutte le risorse operanti nel sito da numerosi anni.

A questo punto corre l'obbligo di ricordare come il sito di Colle della Maddalena, uno dei più importanti ed affollati siti trasmissivi d'Italia, sia stato oggetto nel corso degli anni di numerosi interventi da parte della magistratura penale e amministrativa a causa di annosi problemi di inquinamento elettromagnetico.

E' circostanza nota che nel 2003, in seguito a un'ordinanza di riduzione a conformità della Regione Piemonte, era stata ridotta la potenza di molti impianti radiodiffusivi, così come nel 2010 sono state emesse dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti nuove ordinanze di riduzione a conformità nei confronti di numerose emittenti radiotelevisive ivi operanti.

I procedimenti che ne sono scaturiti hanno visto censurato l'operato delle Amministrazioni con sentenze ormai passate in giudicato.

In relazione alla proposta impugnativa, però, al di là dell'esito degli accennati ricorsi, è necessario evidenziare alcune importanti osservazioni effettuate nelle predette sentenze emesse dal TAR Piemonte – sede di Torino in ordine al piano di risanamento *de quo*

:

“Sotto un diverso profilo, occorre anche rilevare come il sito in questione sia interessato da un procedimento volto all'adozione del piano di risanamento, dapprima affidato alla competenza regionale e successivamente alla Provincia di Torino, che si protrae da molti anni, senza che tuttora sussistano certezze in ordine alla sua conclusione e alla relativa tempistica.

In ordine alle richiamate disposizioni normative regionali, il piano di risanamento costituisce lo strumento da utilizzarsi per contemperare le contrapposte esigenze di tutela della popolazione esposta alle emissioni elettromagnetiche e dell'attività economica delle emittenti che irradiano il segnale.

In pendenza del procedimento di approvazione di tale piano, deve pertanto escludersi che l'autorità amministrativa sia legittimata a disporre nuove riduzioni di potenza che si sovrappongano alle precedenti, poiché tale opzione, oltre a non essere contemplata dalle disposizioni di rango primario, appare illogicamente volta a riversare sul privato le conseguenze del ritardo, nella specie cronicizzato, dell'azione amministrativa” (TAR Piemonte, sent. n. 1322/11 Reg. prov. coll.).

Codesto TAR, quindi, in una corretta ottica di contemperamento degli interessi, ha sancito un importante principio, e cioè che, nella pendenza dell'adozione di un piano di risanamento, l'Amministrazione non può essere legittimata a disporre ulteriori riduzioni di potenza a carico delle emittenti.

Ed è per tale ragione che i Comuni, fino alla Conferenza di servizi del 18.4.12, non hanno notificato ulteriori ordinanze.

Successivamente a tale Conferenza, però, il Comune di Torino ha immediatamente emesso a carico delle emittenti allocate in località Superga (che, come già precisato, è stata inopinatamente esclusa dal Progetto preliminare di piano di risanamento) numerose ordinanze ingiunzioni di importo pari a euro 60.000,00 ciascuna.

E' quindi evidente che, nel caso in cui la delibera impugnata non venisse annullata, i provvedimenti in danno dei soggetti ingiustamente esclusi dal risanamento del sito cominceranno ad essere sempre più onerosi e gravosi, costringendo molti editori a spegnere le proprie risorse, se non a cessare la propria attività, con evidenti irreparabili danni.

Si deve poi osservare che a carico di tali soggetti vi saranno anche evidenti conseguenze

dal punto di vista penale e, come è noto, la Procura di Repubblica di Torino è molto attiva e tempestiva in materia di tutela ambientale.

Alla luce di tutto quanto sopra osservato, risulta pertanto palese l'illegittimità della delibera impugnata non solo per violazione di legge in riferimento alle sopra richiamate disposizioni, ma anche per sviamento e per disparità di trattamento.

* * * *

Sotto altro profilo, si deve rilevare come la Provincia resistente non solo non abbia rispettato gli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo del 21.5.09 che, sulla scorta di quanto espresso a suo tempo dalla Regione, avrebbe dovuto condurre ad un Piano di risanamento definitivo, ma non abbia neanche proceduto all'effettuazione dei previsti studi ed indagini necessari per la corretta e completa adozione del Progetto di Piano di risanamento.

In proposito, si deve infatti osservare che, mentre le emittenti avevano a suo tempo prodotto i piani esecutivi del proprio progetto di Piano di risanamento, unitamente ai relativi pareri favorevoli rilasciati, per competenza, dall'ARPA Piemonte, dall'Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni e dal Ministero dei Beni Ambientali, altrettanto non è invece avvenuto per quanto riguarda il Progetto preliminare adottato dalla Provincia.

Tutto ciò a conferma ulteriore della confusione e dell'illegittimità con cui la stessa ha operato.

* * * *

In virtù di tutto quanto sopra illustrato, stante l'illegittimità del provvedimento impugnato, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, chiedono l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Piaccia all'Eccellentissimo TAR Piemonte – sede di Torino a-dito, disattesa ogni contraria istanza,

nel merito,

□□□□□□□□□□ **annullare** per le ragioni di cui in atti, la deliberazione della Giunta provinciale di Torino n. 54 del 4.2.14, n. prot. 1745, anno 2014, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche se non conosciuto dai ricorrenti;

in ogni caso, adottare ogni più idonea misura a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei ricorrenti.

Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.

Con riserva di altro produrre, dedurre, proporre motivi aggiunti in corso di giudizio.

Dichiarazione di valore

Si dichiara che il contributo unico dovuto è pari a euro 650,00 trattandosi di processo amministrativo.

* * * *

Dichiarazione ai fini del recapito delle comunicazioni

I sottoscritti avv. Marzia Amiconi e Mario Monaco, ai fini del presente giudizio, dichiarano che le comunicazioni potranno essere trasmesse a mezzo ai seguenti indirizzi pec: mariomonaco@ordineavvocatiroma.org

e

marziaamiconi@ordineavvocatiroma.org nonché a mezzo fax al numero 06.37351931.

* * * *

In via istruttoria, si depositano i documenti menzionati nel presente ricorso analiticamente indicati nell'indice inserito nel fascicolo di parte.

Roma / Torino, 24 aprile 2014

avv. Marzia Amiconi

avv. Mario Monaco

Relazione di notificazione n. 70 del registro cronologico

Io sottoscritto avv. Mario Monaco, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con tessera A23061, con studio in Roma, Viale G. Mazzini 88, in virtù di Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 183 del 24.3.2005, ai sensi dell'art. 1, legge 21.1.94 n. 53, mediante consegna dell'atto all'Ufficio postale Roma Prati PT Business Roma 5, ho notificato copia di quanto precede con raccomandata a/r n. 76597377695-6 a:

Provincia di Torino, in persona del presidente pro tempore della Giunta provinciale, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Provinciale in Torino (TO), Via Maria Vittoria 12, cap 10123, con raccomandata a/r n. 76597377696-7 a:

Provincia di Torino, in persona del presidente pro tempore della Giunta provinciale, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino (TO), Corso Stati Uniti 45, cap 10129,

con raccomandata a/r n. 76597377697-8 a:

Regione Piemonte, in persona del presidente pro tempore della Giunta regionale, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta regionale in Torino (TO), Piazza Castello 165, cap 10122 ;

Testo Ricorso TAR Piemonte

Scritto da Administrator

Mercoledì 30 Aprile 2014 15:19 - Ultimo aggiornamento Venerdì 02 Maggio 2014 07:50

e con raccomandata a/r n. 76597377698-9 a:

Regione Piemonte, in persona del presidente pro tempore della Giunta regionale, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino (TO), Corso Stati Uniti 45, cap 10129.

Roma, 24.04.2014.

□□